



## COMUNE DI PORPETTO

PROVINCIA DI UDINE



### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:  
**approvazione tariffe taxa sui rifiuti (TARI) anno 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 17:30 nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

|                       |             | Presenti | Assenti |
|-----------------------|-------------|----------|---------|
| Dri Andrea            | Sindaco     | Presente |         |
| Bernardi Simone       | Consigliere | Presente |         |
| Di Pascoli Alberto    | Consigliere | Presente |         |
| Zanchin Arianna Lucia | Consigliere | Presente |         |
| Cargnelutti Davide    | Consigliere | Assente  |         |
| Bianchin Caterina     | Consigliere | Presente |         |
| Pitta Davide          | Consigliere | Assente  |         |
| Sandrin Patrizia      | Consigliere | Presente |         |
| Crismale Giacomo      | Consigliere | Presente |         |
| Bragagnini Virginio   | Consigliere | Assente  |         |
| Dri Pietro            | Consigliere | Presente |         |
| Zanin Elisa           | Consigliere | Presente |         |
| Pez Gianluca          | consigliere | Presente |         |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. **Candotto Rita** .

Il Sig. **Dri Andrea** nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza.

Presente o Assente l'Assessore Esterno Miatto Diego

Pone quindi in discussione l'argomento indicato in oggetto.

## Proposta di Deliberazione

### RICHIAMATI

- il comma 16, dell'art. 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

### PRESO ATTO che

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»* ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- l'art. 1, comma 780, della Legge 27.12.2019 *“Legge di bilancio 2020”* n. 160 ha disposto l'abrogazione dell'**Imposta Unica Comunale (IUC)** nelle due componenti dell'**IMU** e della **TASI**, confermando la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) contenuta nei commi dal 641 al 668, dell'art.1 della L. 147/2013;
- il D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

### RILEVATO che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
  - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
  - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

### RICHIAMATE

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà*

*rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;*

- *la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;*
- *la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;*

**PRESO ATTO** del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2021 redatto dal soggetto gestore del servizio (NET Spa), integrato dai dati di competenza comunale, in corso di validazione da parte dell’ente territorialmente competente (AUSIR) nella seduta assembleare del 24/06/2021;

**TENUTO CONTO** che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654, dell’articolo 1, della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 nonché le ulteriori voci riportate al punto 1.4 della Det. Arera n.2/2020;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

**DATO ATTO** che, secondo le risultanze del piano finanziario validato dall’AUSIR, l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2021 per il Comune di Porpetto ammonta ad **271.256,00€** al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, che sarà coperto con i proventi del trasferimento statale ex art.33-bis, D.L. 248/2007 iscritto a bilancio 2021 per € 650,00;

**RILEVATO**, che

- ai sensi dei commi 651 e 652 del più volte menzionato art.1 della L. 147/2013, il comune per determinare la tariffa può tenere conto dei criteri fissati dal DPR 158/1999 o in alternativa di criteri determinati sulla scorta di dati puntuali desumibili dalle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le modalità attuali di svolgimento del servizio rifiuti non consentono la determinazione di criteri oggettivamente quantificabili e tali da garantire il rispetto del principio di “Chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;
- a norma dell’ultimo periodo del richiamato comma 652, come modificato dalla legge di bilancio 2019: *“Nelle more di una completa revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;*
- in sede di determinazione delle tariffe TARI 2021 l’Amministrazione comunale ritiene opportuno confermare la riduzione dei coefficienti di adattamento per superficie delle utenze

domestiche, al fine di mitigare l'attribuzione dei costi fissi rapportati alla superficie occupata, in modo particolare per le utenze con un basso numero di componenti ed elevate superfici;

- inoltre, come già avvenuto negli anni precedenti, alcuni coefficienti (Kb) indicati nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 e utilizzati ai fini della determinazione delle quantità media di produzione di rifiuti per alcune categorie di utenze non domestiche quali: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), risultano troppo elevate rispetto a tipologie di attività simili anche nella misura minima e ritenuto di applicare alle stesse un correttivo pari al 40% del coefficiente preso in esame;
- a norma del comma 658, dell'art. 1, della L.147/13, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, riduzione disciplinata dall'art. 22 del Regolamento comunale TARI, il quale prevede, in sede di determinazione delle tariffe di riconoscerla nella misura massima del 95% del miglioramento in termini percentuali della raccolta differenziata;
- sulla scorta dei dati di raccolta dei rifiuti forniti dal gestore, NET SpA, la performance di raccolta differenziata 2020 si è mantenuta sostanzialmente invariata rispetto al 2019 e pertanto, la riduzione di cui al menzionato art.22 del regolamento comunale potrà essere riconosciuta unicamente in misura pari alle riduzioni per compostaggio (bio-composter) domestico riconosciute nel 2020;
- a norma del comma 666, dell'art.1, della L.147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, dell'art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai sensi del citato disposto di legge;
- l'art. 10, commi 18 e 19 della Legge regionale 30 marzo 2018, n.14, ha disposto che l'aliquota del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), è determinata nella misura del 4 per cento a decorrere dal periodo di imposta al 1° gennaio 2019;

#### **CONSIDERATO** che,

- in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi, termine successivamente esteso da ultimo con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021;
- il legislatore nazionale e regionale è intervenuto con diversi provvedimenti per individuare le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" e le "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

#### **PRESO ATTO** che

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
  - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  - la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;

- la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
- lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curricolari delle Università;
- la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
- la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
- il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;
- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020;
- la Regione Friuli Venezia Giulia è stata classificata:
  - in area gialla dal 6 novembre al 14 novembre 2020
  - in area arancione dal 15 novembre al 5 dicembre 2020
  - in area gialla dal 6 dicembre al 20 dicembre 2020
  - dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 misure maggiormente restrittive per le festività natalizie
  - dal 7 gennaio al 10 gennaio 2021 area arancione
  - dall'11 gennaio al 5 marzo 2021 area gialla
  - dal 6 marzo al 11 aprile area rossa
  - dal 12 aprile al 25 aprile area arancione
  - dal 26 aprile al 30 aprile area gialla
  - dal 31 maggio 2021 area bianca;

**CONSIDERATO** che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico-finanziari;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte "Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

**RILEVATO** che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività, nonché il riconoscimento di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.07.2020 con propria deliberazione n. 23, aggiornato nella seduta consiliare odierna per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 116/2020;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 24 del citato Regolamento comunale disciplinante le agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, che dispone: *“il Consiglio Comunale, in sede di approvazione annuale delle tariffe, potrà deliberare ulteriori agevolazioni ed esenzioni rispetto a quelle riportate ai punti precedenti “;*

**PRESO ATTO** che

- nel corso del 2020 non essendo disponibili specifici finanziamenti statali destinati alle agevolazioni TARI, il Comune di Porpetto, al fine di riconoscere agevolazioni alle utenze non domestiche, evitando aumenti agli utenti non beneficiari di agevolazioni difficilmente assorbibili data la generale crisi in corso, e rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654 della Legge 147/2013, ha previsto l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Regione Friuli V.G. ex L.R. 9/2019 per tale scopo e i risparmi discendenti dalla rinegoziazione 2020 dei mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti;
- le agevolazioni 2020 sono state riconosciute a tutte le attività che hanno subito chiusure o sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria;
- l'agevolazione 2020 ha previsto la riduzione del 100% della quota variabile delle utenze domestiche ricomprese nelle seguenti classi di utenze non domestiche:

| <b>Classi</b> | <b>DESCRIZIONE</b>  |
|---------------|---|
| 1             | MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO                                      |
| 4             | ESPOSIZIONI AUTOSALONI  |
| 5             | ALBERGHI CON RISTORANTE   |
| 8             | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  |
| 10            | NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI         |
| 12            | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) |
| 13            | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  |
| 15            | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  |
| 16            | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB   |
| 17            | BAR, CAFFE', PASTICCERIA  |
| 20            | <b>solo per PIZZA al TAGLIO, FIORI E PIANTE</b>   |
| 21            | DISCOTECHES, NIGHT CLUB   |

- l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico anche del Comune di Porpetto;

**CONSIDERATO** l'art. 6, comma 1, del D.L. 73/2021 in cui si legge che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

**PRECISATO** che:

- il riparto delle risorse art. 6, co.1, D.L. 73/2021, avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. Nelle more di disporre del riparto finale, l'IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - ha pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune. L'assegnazione stimata per il Comune di Porpetto ammonta a Euro 10.113,00 (fonte <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune>).
- il comma 3 del menzionato art. 6, D.L. 73/2021, stabilisce che i comuni possono disporre le riduzioni tariffarie *de quibus* in misura superiore alle risorse assegnate in virtù del comma 2, a valere sulle risorse proprie o su quelle assegnate nel 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del MEF n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;
- l'importo delle risorse 2020 non utilizzate di cui alla tabella 1 del decreto n. 59033/2021 è stato quantificato in € 17.617,31, sulla base della certificazione trasmessa, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 in data 27.05.2021 a mezzo portale MEF;
- le risorse complessive disponibili attualmente previste per il finanziamento delle riduzioni TARI a favore delle utenze non domestiche è pari a Euro 27.730,31;

**RITENUTO**, inoltre, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di graduale ripresa, di intervenire in merito, riconoscendo, **per il solo anno 2021**, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente regolamento TARI, **le seguenti agevolazioni:**

- a) **riduzione del 100% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 in base ai codici ATECO, come da allegato 1:

| Classi | DESCRIZIONE   |
|--------|---|
| 1      | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO |
| 5      | ALBERGHI CON RISTORANTE                                   |
| 16     | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB             |
| 17     | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                                  |
| 20     | <b>solo per attività di PIZZA al TAGLIO</b>               |
| 21     | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                    |

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 1;

- b) **riduzione del 90% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche** che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie durante la zona rossa in base ai codici ATECO, come da allegato 2:

| Classi | DESCRIZIONE  |
|--------|--|
| 10     | solo per NEGOZI <b>ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e ALTRI BENI DUREVOLI</b>                                  |
| 12     | ATTIVITA' ARTIGIANALI (solo per le attività dei <b>saloni di parrucchiere, barbiere ed estetista</b> ) |

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 2;

- c) **riduzione del 50% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche**, per le quali, pur non essendo state direttamente interessate dalla sospensione dell'attività durante il primo semestre 2021, viene esteso il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato a causa delle complessive condizioni negative di mercato causate dall'emergenza sanitaria:

| Classi | DESCRIZIONE   |
|--------|---|
| 4      | ESPOSIZIONI AUTOSALONI  |
| 8      | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  |
| 10     | NEGOZI LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA   |
| 12     | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA) |
| 13     | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  |
| 15     | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                |

**RITENUTO**, al fine di snellire e di semplificare il procedimento amministrativo, di applicare d'ufficio l'agevolazione a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate. Tuttavia per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione si prevede un controllo d'ufficio, mediante utilizzo delle banche dati a disposizione, della corrispondenza del codice Ateco dell'attività con la classificazione ai fini TARI;

**DATO ATTO** che

- le agevolazioni di cui sopra, come indicato anche nella Nota di approfondimento ANCI - IFEL, rubricata "La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari e sulla tariffa corrispettiva" del 31 maggio scorso, vanno oltre il minimo contemplato nella Delibera n.158 e sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
- per tali agevolazioni vige la regola determinata dall'art. 25 del regolamento TARI sul cumulo delle agevolazioni;
- la **minore entrata quantificata in via presunta in € 22.500,00** è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2021- 2023 - Anno 2021 mediante utilizzo delle risorse statali sopra indicate;

**RITENUTO**, quindi, di provvedere:

1. ad attribuire alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 216.229,49**, pari al 81,17% della quota fissa e al 78,65% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata;
2. ad attribuire alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 55.026,51**, pari al 18,83% della quota fissa e al 21,35% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla

base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche;

3. ad approvare le **tariffe** del tributo denominato **TARI per l'anno 2021**, determinate prendendo a riferimento i criteri elencati nel D.P.R. 158/1999 e i coefficienti nel valore minimo, così come da tabelle inserite nell'**allegato A** alla presente proposta e operando i correttivi sopra dettagliati riguardanti i coefficienti di adattamento alla superficie per le utenze domestiche e la riduzione, pari al 40%, per i coefficienti di produzione media per le classi: RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB (classe 16), BAR, CAFFE', PASTICCERIA (classe 17), ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO (classe 20), al fine di non gravare eccessivamente i contribuenti rientranti nelle citate classi;
4. a stabilire, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Regolamento comunale TARI, che il pagamento della TARI avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 47 e dalle vigenti norme in materia e così stabilite:
  - **I rata 16 settembre 2021**
  - **II rata 16 dicembre 2021**
  - **III rata 16 marzo 2022;**

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34/2019, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Inoltre al comma 15-ter del già citato art. 13 è stabilito, che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Tutto ciò premesso;

**VISTI:**

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- il D.P.R. n.158/1999;

**VISTI** lo Statuto comunale, il Regolamento comunale sulle entrate, il Regolamento di contabilità nonché il Regolamento per la disciplina della TARI recentemente approvato;

### **SI PROPONE**

1. **DI STABILIRE** che la riduzione della quota variabile dei costi da attribuire alle utenze domestiche, prevista dall'art.22 del Regolamento per la disciplina della TARI inerente alla raccolta differenziata, è riconosciuta nella misura pari agli importi delle riduzioni 2020 riconosciute per l'utilizzo del bio-composter per un totale di € 3.949,00.

2. **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze domestiche il costo complessivo di € 216.229,49**, pari al 81,17% della quota fissa e al 78,65% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata.
3. **DI ATTRIBUIRE** alle **utenze non domestiche il costo complessivo di € 55.026,51**, pari al 18,83% della quota fissa e al 21,35% della quota variabile del costo complessivo, determinato sulla base della produzione teorica di rifiuti opportunamente rettificata per il miglioramento della performance di raccolta differenziata riconosciuto alle utenze domestiche.
4. **DI APPROVARE** le **tariffe** della Tassa sui Rifiuti (TARI) **per l'anno 2021**, determinate sulla scorta dei criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 modificati secondo quanto dettagliato in premessa e sulla base del piano economico finanziario validato dall'autorità territorialmente competente (AUSIR) riportato in appendice n. 1, così come da tabelle allegate (**Allegato A**).
5. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, come richiamato dal II comma, dell'art.24 del Regolamento per la disciplina della TARI, per le motivazioni riportate in premessa e per la sola annualità 2021, **le seguenti agevolazioni in favore delle utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività, o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 o che comunque hanno subito per riflesso un danno economico:
  - a) **riduzione del 100% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche** che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19 in base ai codici ATECO, come da allegato 1:

| Classi | DESCRIZIONE   |
|--------|---|
| 1      | MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO |
| 5      | ALBERGHI CON RISTORANTE                                   |
| 16     | RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB             |
| 17     | BAR, CAFFE', PASTICCERIA                                  |
| 20     | <b>solo per attività di PIZZA al TAGLIO</b>               |
| 21     | DISCOTECHE, NIGHT CLUB                                    |

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 1;

- b) **riduzione del 90% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche** che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie durante la zona rossa in base ai codici ATECO, come da allegato 2:

| Classi | DESCRIZIONE  |
|--------|--|
| 10     | solo per NEGOZI <b>ABBIGLIAMENTO, CALZATURE e ALTRI BENI DUREVOLI</b>                                  |
| 12     | ATTIVITA' ARTIGIANALI (solo per le attività dei <b>saloni di parrucchiere, barbiere ed estetista</b> ) |

Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività promiscue, l'agevolazione viene riconosciuta limitatamente all'attività particolarmente danneggiata dall'emergenza sanitaria a

causa dei divieti e delle limitazioni agli spostamenti codificate con gli specifici codici Ateco di cui all'allegato 2;

- c) **riduzione del 50% della quota variabile della TARI 2021 in favore delle utenze non domestiche**, per le quali, pur non essendo state direttamente interessate dalla sospensione dell'attività durante il primo semestre 2021, viene esteso il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato a causa delle complessive condizioni negative di mercato causate dall'emergenza sanitaria:

| Classi | DESCRIZIONE   |
|--------|---|
| 4      | ESPOSIZIONI AUTOSALONI  |
| 8      | UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  |
| 10     | NEGOZI LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA   |
| 12     | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA) |
| 13     | CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  |
| 15     | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                                |

Al fine di snellire e di semplificare il procedimento amministrativo, l'agevolazione è applicata d'ufficio a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate. Tuttavia per garantire la correttezza del procedimento ed il diritto all'agevolazione si prevede un controllo d'ufficio, mediante utilizzo delle banche dati a disposizione, della corrispondenza del codice Ateco dell'attività con la classificazione ai fini TARI.

6. **DI DARE ATTO** che la minore entrata quantificata in via presunta in € **22.500,00** è finanziata, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura integrale sarà prevista nel bilancio di previsione 2021 - 2023 opportunamente variato, mediante utilizzo delle risorse a ciò destinate ex II comma, art. 6, D.L. 73/2021 e quota parte delle risorse assegnate nel 2020 iscritte nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione come risultanti dalla tabella 1 allegata al decreto del MEF n. 59033 del 1° aprile 2021.
7. **DI DARE ATTO** che l'agevolazione prevista per le utenze domestiche con disagio economico-sociale è stata già prevista dall'art. 24, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI e che la minore entrata sarà comunque finanziata con specifiche autorizzazioni di spesa.
8. **DI STABILIRE**, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 3, del Regolamento per la disciplina della TARI, che il versamento della TARI 2021 avverrà in n. 3 rate con cadenza trimestrale così definite:
  - **I rata 16 settembre 2021**
  - **II rata 16 dicembre 2021**
  - **III rata 16 marzo 2022.**
9. **DI DARE ATTO**, che il gettito TARI previsto per l'anno 2021 pari a € **271.256,00** sarà iscritto al Tit. 1 Tipologia 101 Categ. 51 U.1.01.01.51.001 del bilancio 2021-2023.
10. **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal comma 15-ter del menzionato art. 13.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00: **Favorevole**  
23-06-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Vicentini Alessandra

Sulla proposta, si rende il parere di Regolarità contabile previsto di cui all'art.49 del D.Lgs. 267/00:  
**Favorevole**  
23-06-2021

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Vicentini Alessandra

---

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata.

Uditi gli interventi:

- del Sindaco che illustra i contenuti di dettaglio della medesima ed evidenzia come l'Ausir sia riuscito a validare i PEF solo il 24 giugno a causa degli aggravati amministrativi collegati alle nuove procedure di formazione ed approvazione dei documenti come approvate dall'Arera nell'ottobre del 2019. Il sindaco sottolinea, infine, la volontà dell'amministrazione di riconoscere le agevolazioni alle utenze non domestiche anche per l'esercizio 2021, al fine di sostenere le stesse nel recupero delle perdite economiche registrate a causa della pandemia da Covid-19.
- Del consigliere Crismale, il quale sottolinea che le ristrette tempistiche assegnate ai Comuni rendono gli stessi dei meri esecutori e per tale motivo anticipa il voto contrario del proprio gruppo.

Preso atto della validazione del PEF predisposto dal gestore NET SpA da parte dell'Ausir nella seduta assembleare del 24 giugno 2021, giusta deliberazione n. 30.

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESENTI nr. 11 VOTANTI nr. 10

Con voti favorevoli nr. 7, astenuti n. 1 (Dri Pietro), contrari n. 2 (Crismale, Zanin), resi nei modi e forme di legge

### DELIBERA

*1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.*

Indi **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento;

Con voti favorevoli nr. 7, astenuti n. 1 (Dri Pietro), contrari n. 2 (Crismale, Zanin), resi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

*1) di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Dri Andrea

Il Segretario Comunale  
F.to dott. Candotto Rita

## PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

### SI ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio il 03-07-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18-07-2021 (art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
- E' stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 03-07-2021

L'impiegato responsabile  
F.to Mauro Laura

Reg. Pubbl. nr. 223

## ESITO PUBBLICAZIONE

- Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente deliberazione.
- Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell'ente n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ .

L'impiegato responsabile  
F.to Mauro Laura

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

L'INCARICATO

---

# **COMUNE DI PORPETTO**

Provincia di UDINE

## ***Allegato A Determinazione tariffe TARI anno 2021***

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato sulla base di quanto stabilito dall'Arera con deliberazione n. 443/2019 e successivi interventi integrativi.

Il **piano finanziario** è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione, predisposta dal soggetto gestore, la società NET SpA, che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi sintetizzati nella successiva tabella.

| Determinazione costi sostenuti   |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| CG Costi di gestione   | CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati   | CSL costi di lavaggio e spazzamento strade  | 9.420,00 €                    |
|  |   | CRT costi raccolta e trasporto rsu  | 21.361,00 €                   |
|  |   | CTS costi trattamento e smaltimento rsu   | 69.162,00 €                   |
|  | CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata   | CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)      | 70.270,00 €                   |
|  |   | CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti) | 21.161,00 €                   |
| CC Costi comuni  | CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)  |   | 21.936,00 €                   |
|  | CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)   |   | 33.788,00 €                   |
|  | CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) |   | 0,00 €                        |
|  | COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)  |   | 7.976,00 €                    |
| CK Costi d'uso del capitale  | Amm Ammortamenti  |   | 13.040,00 €                   |
|  | Acc Accantonamento  |   | 10.393,00 €                   |
|  | - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  |   | 439,00 €                      |
|  | - di cui per crediti  |   | 8.541,00 €                    |
|  | - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento   |   | 0,00 €                        |
|  | - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie   |   | 1.413,00 €                    |
| R Remunerazione del capitale   |   | 10.968,00 €   |                               |
| Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso                     |   | 8,00 €  |                               |
| COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità | COI tv Costi operati incentivanti variabili   |   | 0,00 €                        |
|  | COI tf Costi operati incentivanti fissi   |   | 0,00 €                        |
| AR Proventi e ricavi   | AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti  |   | 10.780,00 €                   |
|  | ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   |   | 0,00 €                        |
|  | fattore sharing <b>b</b>  | 0,00  | fattore sharing <b>w</b> 0,00 |

|  |   |                     |                        |                     |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>          |                     | <b>3.234,00 €</b>      |                     |
|  | <b>b(1+ω)AR</b> CONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>           |                     | <b>46,00 €</b>         |                     |
| <b>RC Conguagli</b>  | <b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | <b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | coefficiente gradualità <b>γ</b>  | <b>0,00</b>         | rateizzazione <b>r</b> | <b>0</b>            |
|  | <b>(1+γ)RCtv/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>dopo sharing</b>                    |                     |                        | <b>-1.672,00 €</b>  |
|  | <b>(1+γ)RCtf/r</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>dopo sharing</b>                        |                     |                        | <b>1.037,00 €</b>   |
| <b>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</b>  | Oneri variabili   |                     | <b>21.256,00 €</b>     |                     |
|  | Oneri fissi   |                     | <b>579,00 €</b>        |                     |
| <b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020</b>   | Costi variabili   |                     |                        |                     |
|  | - rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TV</sub>   |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | - scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP-TV</sup>              |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | - oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP-TV</sup> |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | - rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'   |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | - quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                |                     | <b>-1.036,00 €</b>     |                     |
|  | - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TV,2020/r2020</sub> (se r2020>1)    |                     | <b>-1.036,00 €</b>     |                     |
|  | Costi fissi   |                     |                        |                     |
|  | - rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU <sub>TF</sub>       |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
|  | - scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP-TF</sup>                  |                     | <b>0,00 €</b>          |                     |
| - quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021                 |   | <b>350,00 €</b>     |                        |                     |
| - di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC <sub>TF,2020/r2020</sub> (se r2020>1) |   | <b>350,00 €</b>     |                        |                     |
| <b>Voci libere per costi fissi:</b>  | Rettifiche TF (Ausir) €   | <b>5.468,00 €</b>   | Voce libera 2 €        | <b>0,00 €</b>       |
|  | Voce libera 3 €   | <b>0,00 €</b>       |                        |                     |
| <b>Voci libere per costi variabili:</b>  | Rettifiche TV €   | <b>-40.279,00 €</b> | Voce libera 5 €        | <b>0,00 €</b>       |
|  | Voce libera 6 €   | <b>0,00 €</b>       |                        |                     |
| <b>Detrazioni</b>  | <b>Df</b> detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020  |                     |                        | <b>650,00 €</b>     |
| <b>Limiti di crescita</b>  | <b>p</b> Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe                               |                     |                        | <b>1,60%</b>        |
|  | <b>TVa-1</b> Costi totali anno precedente   |                     |                        | <b>269.153,00 €</b> |

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| <b>Costi fissi effettivi</b>  |  | <b>114.313,00 €</b> |
| <b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b> |  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TF - Totale costi fissi</b>  | $\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + COal + Amm + Acc + R + COLtf + (1+y)RCtf / r - Df + Cd2019f$ | <b>114.313,00 €</b> |
| <b>Costi variabili effettivi</b>  |  | <b>156.943,00 €</b> |
| <b>Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente</b> |  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TV - Totale costi variabili</b>  | $\Sigma TV = CRT + CTS + CTR + CRD + COLtv - b(AR) - b(1+w)ARConai + (1+y)RCtv / r + Cd2019v$      | <b>156.943,00 €</b> |
| <b>Costi totali</b>   | $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$   | <b>271.256,00 €</b> |

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

| <b>Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche</b> |   |  |   |   |                                   |                     |
|--|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Quantità rifiuti prodotti:</b>  | <b>Kg rifiuti utenze domestiche</b>       | <b>870.343,00</b>                              | <b>Kg rifiuti utenze non domestiche</b> | <b>201.877,00</b>   | <b>Kg totali</b>                  | <b>1.072.220,00</b> |
| <b>% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche</b>               |   |  |   |   |                                   |                     |
| Costi totali per utenze domestiche   | $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$<br>€ 216.229,49 | <b>% costi fissi utenze domestiche</b>         | <b>81,17%</b>                           | <b>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</b>         | $Ctuf = \Sigma TF \times 81,17\%$ | <b>€ 92.787,86</b>  |
|  |   | <b>% costi variabili utenze domestiche</b>     | <b>78,65%</b>                           | <b>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</b>     | $Ctuv = \Sigma TV \times 78,65\%$ | <b>€ 123.441,63</b> |
| Costi totali per utenze NON domestiche   | $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$<br>€ 55.026,51  | <b>% costi fissi utenze non domestiche</b>     | <b>18,83%</b>                           | <b>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche</b>     | $Ctnf = \Sigma TF \times 18,83\%$ | <b>€ 21.525,14</b>  |
|  |   | <b>% costi variabili utenze non domestiche</b> | <b>21,35%</b>                           | <b>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche</b> | $Ctnv = \Sigma TV \times 21,35\%$ | <b>€ 33.501,37</b>  |

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 è la seguente:

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>            |              |  |              |
|--|--------------|--|--------------|
| <i>Costi totali utenze domestiche</i><br>$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ | € 216.229,49 | <i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>     | € 92.787,86  |
|  |              | <i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i> | € 123.441,63 |

| <b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>            |             |  |             |
|--|-------------|--|-------------|
| <i>Costi totali utenze non domestiche</i><br>$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ | € 55.026,51 | <i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>     | € 21.525,14 |
|  |             | <i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i> | € 33.501,37 |

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |  |           |  |   |  |                      |                          |
|---|--|-----------|--|---|--|----------------------|--------------------------|
| Tariffa utenza domestica                        |  | mq        | <b>KA appl</b><br>Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten<br><br><i>Esclusi immobili accessori</i> | <b>KB appl</b><br>Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | <b>Tariffa fissa</b> | <b>Tariffa variabile</b> |
| 1 .1  | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE                        | 37.696,28 | <b>0,65</b>  | 231,24  | <b>0,60</b>  | <b>0,327711</b>      | <b>47,629598</b>         |
| 1 .2  | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI                       | 53.296,44 | <b>0,80</b>  | 277,10  | <b>1,40</b>  | <b>0,403337</b>      | <b>111,135729</b>        |
| 1 .3  | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI                       | 34.061,55 | <b>1,08</b>  | 180,06  | <b>1,80</b>  | <b>0,544506</b>      | <b>142,888794</b>        |
| 1 .4  | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI                   | 24.549,74 | <b>1,20</b>  | 122,24  | <b>2,20</b>  | <b>0,605006</b>      | <b>174,641860</b>        |
| 1 .5  | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI                    | 4.953,85  | <b>1,25</b>  | 25,18   | <b>2,90</b>  | <b>0,630215</b>      | <b>230,209725</b>        |
| 1 .6  | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI                | 3.026,59  | <b>1,30</b>  | 13,14   | <b>3,40</b>  | <b>0,655423</b>      | <b>269,901057</b>        |
| 1 .7  | USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE                      | 2.897,23  | <b>0,00</b>  | 80,25   | <b>0,00</b>  | <b>0,000000</b>      | <b>0,000000</b>          |
| 1 .1  | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO COMPOSTER          | 8.761,27  | <b>0,58</b>  | 39,56   | <b>0,54</b>  | <b>0,294940</b>      | <b>42,866638</b>         |
| 1 .2  | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO COMPOSTER         | 14.234,99 | <b>0,72</b>  | 63,56   | <b>1,26</b>  | <b>0,363004</b>      | <b>100,022156</b>        |
| 1 .3  | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO COMPOSTER         | 8.706,19  | <b>0,97</b>  | 40,65   | <b>1,62</b>  | <b>0,490055</b>      | <b>128,599915</b>        |
| 1 .4  | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO COMPOSTER     | 6.803,82  | <b>1,08</b>  | 32,79   | <b>1,98</b>  | <b>0,544506</b>      | <b>157,177674</b>        |
| 1 .5  | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-USO COMPOSTER      | 813,00    | <b>1,12</b>  | 3,00  | <b>2,61</b>  | <b>0,567193</b>      | <b>207,188752</b>        |
| 1 .6  | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-USO COMPOSTER  | 1.067,00  | <b>1,17</b>  | 4,00  | <b>3,06</b>  | <b>0,589881</b>      | <b>242,910951</b>        |
| 1 .1  | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LOCALI A DISPOSIZIONE  | 9.027,86  | <b>0,45</b>  | 69,48   | <b>0,42</b>  | <b>0,229398</b>      | <b>33,340718</b>         |
| 1 .2  | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-LOCALI A DISPOSIZIONE | 4.231,00  | <b>0,56</b>  | 31,00   | <b>0,98</b>  | <b>0,282336</b>      | <b>77,795010</b>         |

|      |   |        |      |      |      |          |            |
|------|---|--------|------|------|------|----------|------------|
| 1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-LOCALI A DISPOSIZIONE              | 141,00 | 0,84 | 1,00 | 1,54 | 0,423504 | 122,249302 |
| 1 .7 | USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE-LOCALI A DISPOSIZIONE                 | 409,69 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000   |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ISCRITTI AIRE/DIMORA ESTERO            | 249,00 | 0,56 | 1,00 | 0,98 | 0,282336 | 77,795010  |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA MAGGIORE 800 MT                | 544,00 | 0,26 | 2,00 | 0,24 | 0,131084 | 19,051839  |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA MAGGIORE 800 MT               | 165,15 | 0,32 | 0,60 | 0,56 | 0,161335 | 44,454291  |
| 1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA MAGGIORE 800 MT               | 216,85 | 0,43 | 1,40 | 0,72 | 0,217802 | 57,155517  |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-AIRE+PENSIONE                          | 586,00 | 0,26 | 3,00 | 0,46 | 0,134412 | 37,039950  |
| 1 .7 | USO DOMESTICO-IMMOBILE ESENTE-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non d | 70,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000000 | 0,000000   |


## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |   |          |  |   |               |                   |
|---|---|----------|--|---|---------------|-------------------|
| Tariffa utenza non domestica                        |   | mq       | KC appl<br>Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl<br>Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
| 2 .1  | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU                  | 1.265,00 | 0,32   | 2,60  | 0,243319      | 0,438406          |
| 2 .2  | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI                                    | 211,00   | 0,67   | 5,51  | 0,509449      | 0,929084          |
| 2 .4  | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  | 2.965,00 | 0,30   | 2,50  | 0,228111      | 0,421544          |
| 2 .5  | ALBERGHI CON RISTORAZIONE   | 0,00     | 1,07   | 8,79  | 0,813597      | 1,482151          |
| 2 .8  | UFFICI,AGENZIE  | 673,00   | 1,00   | 8,21  | 0,760371      | 1,384353          |
| 2 .9  | BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI                    | 185,00   | 0,55   | 4,50  | 0,418204      | 0,758780          |
| 2 .10   | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA                  | 0,00     | 0,87   | 7,11  | 0,661523      | 1,198873          |
| 2 .11   | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE                             | 268,00   | 1,07   | 8,80  | 0,813597      | 1,483837          |
| 2 .12   | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA                  | 194,00   | 0,72   | 5,90  | 0,547467      | 0,994845          |
| 2 .13   | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO                                  | 0,00     | 0,92   | 7,55  | 0,699542      | 1,273065          |
| 2 .15   | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI                  | 231,00   | 0,55   | 4,50  | 0,418204      | 0,758780          |
| 2 .16   | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE                               | 0,00     | 4,84   | 23,80   | 3,680199      | 4,013106          |
| 2 .17   | BAR,CAFFE',PASTICCERIA  | 0,00     | 3,64   | 17,89   | 2,767753      | 3,016574          |
| 2 .18   | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM                  | 900,00   | 1,76   | 14,43   | 1,338254      | 2,433156          |
| 2 .20   | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE                                 | 0,00     | 6,06   | 29,83   | 4,607853      | 5,029872          |
| 2 .21   | DISCOTECHES,NIGHT CLUB  | 181,00   | 1,04   | 8,56  | 0,790786      | 1,443369          |
| 2 .4  | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domestic | 200,00   | 0,30   | 2,50  | 0,228111      | 0,421544          |
| 2 .10   | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID19 - Riduzi | 20,00    | 0,87   | 7,11  | 0,661523      | 1,198873          |
| 2 .12   | ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID19 - Riduzi | 100,00   | 0,72   | 5,90  | 0,547467      | 0,994845          |
| 2 .15   | ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI                            | 2.568,00 | 0,55   | 4,50  | 0,418204      | 0,758780          |

|       |  |          |      |       |          |          |
|-------|--|----------|------|-------|----------|----------|
|       | SPECIFICI-COVID19 - Riduzi   |          |      |       |          |          |
| 2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID19 - Riduzione 2021 uten  | 1.145,00 | 4,84 | 23,80 | 3,680199 | 4,013106 |
| 2 .17 | BAR,CAFFE',PASTICCERIA-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domestic  | 818,00   | 3,64 | 17,89 | 2,767753 | 3,016574 |
| 2 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-LOCALI A DISPOS   | 88,00    | 0,60 | 4,97  | 0,463066 | 0,839211 |
| 2 .15 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-DISTANZA MAGGIOR  | 213,00   | 0,22 | 1,80  | 0,167281 | 0,303512 |
| 2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-DISTANZA MAGGIORE 800 MT-COVI  | 170,00   | 1,93 | 9,52  | 1,472079 | 1,605242 |
| 2 .1  | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-COVID19 - Riduzi  | 3.929,00 | 0,32 | 2,60  | 0,243319 | 0,438406 |
| 2 .4  | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domestic  | 7.667,00 | 0,30 | 2,50  | 0,228111 | 0,421544 |
| 2 .5  | ALBERGHI CON RISTORAZIONE-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domes  | 378,00   | 1,07 | 8,79  | 0,813597 | 1,482151 |
| 2 .8  | UFFICI,AGENZIE-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domestiche (a)    | 1.621,00 | 1,00 | 8,21  | 0,760371 | 1,384353 |
| 2 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID19 - Riduzi  | 4.974,00 | 0,87 | 7,11  | 0,661523 | 1,198873 |
| 2 .12 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID19 - Riduzi  | 1.144,00 | 0,72 | 5,90  | 0,547467 | 0,994845 |
| 2 .13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-COVID19 - Riduzione 2021 utenze   | 662,00   | 0,92 | 7,55  | 0,699542 | 1,273065 |
| 2 .15 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-COVID19 - Riduzi  | 806,00   | 0,55 | 4,50  | 0,418204 | 0,758780 |
| 2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID19 - Riduzione 2021 uten  | 150,00   | 4,84 | 23,80 | 3,680199 | 4,013106 |
| 2 .20 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-COVID19 - Riduzione 2021 utenze  | 111,00   | 6,06 | 29,83 | 4,607853 | 5,029872 |
| 2 .21 | DISCOTECHES,NIGHT CLUB-COVID19 - Riduzione 2021 utenze non domestich | 74,00    | 1,04 | 8,56  | 0,790786 | 1,443369 |

## Grafico scostamento utenze domestiche





**ALLEGATO 1** - Categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - agevolazione lettera a)

| <u>codice ateco</u> | descrizione   |
|---------------------|---|
| 551000              | Alberghi e strutture simili   |
| 552000              | ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI               |
| 552010              | Villaggi turistici  |
| 552020              | Ostelli della gioventù  |
| 552030              | Rifugi di montagna  |
| 552040              | Colonie marine e montane  |
| 561000              | Ristoranti e attività di ristorazione mobile                            |
| 561010              | Ristorazione con somministrazione                                       |
| 561011              | Ristorazione con somministrazione                                       |
| 561012              | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole                 |
| 561020              | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 561030              | Gelaterie e pasticcerie   |
| 561040              | Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti                            |
| 561041              | Gelaterie e pasticcerie ambulanti                                       |
| 563000              | Bar e altri esercizi simili senza cucina                                |
| 930000              | ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO                 |
| 931000              | ATTIVITÀ SPORTIVE   |
| 931100              | Gestione di impianti sportivi   |
| 931110              | Gestione di stadi   |
| 931120              | Gestione di piscine   |
| 931130              | Gestione di impianti sportivi polivalenti                               |
| 931190              | Gestione di altri impianti sportivi nca                                 |
| 931200              | Attività di club sportivi   |
| 931300              | Palestre  |
| 931900              | Altre attività sportive   |
| 932100              | Parchi di divertimento e parchi tematici                                |
| 932900              | Altre attività ricreative e di divertimento                             |
| 932910              | Discoteche, sale da ballo night-club e simili                           |
| 932920              | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali        |
| 932930              | Sale giochi e biliardi  |
| 932990              | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca                 |
| 591400              | Attività di proiezione cinematografica                                  |
| 900100              | Rappresentazioni artistiche   |
| 900101              | Attività nel campo della recitazione                                    |
| 900109              | Altre rappresentazioni artistiche                                       |

|        |  |
|--------|--|
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche                        |
| 920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone |

**ALLEGATO 2 -** Categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - agevolazione lettera b)

| <a href="#">codice ateco</a> | descrizione   |
|------------------------------|---|
| 471900                       | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati  |
| 471910                       | Grandi magazzini  |
| 475000                       | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI  |
| 475100                       | Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati  |
| 475300                       | Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati |
| 475310                       | Commercio al dettaglio di tappeti   |
| 475311                       | Commercio al dettaglio di tende e tendine   |
| 475312                       | Commercio al dettaglio di tappeti   |
| 475320                       | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)  |
| 475400                       | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati  |
| 475900                       | Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati            |
| 475910                       | Commercio al dettaglio di mobili per la casa  |
| 475920                       | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame   |
| 475940                       | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico   |
| 475960                       | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti   |
| 475990                       | Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca  |
| 475991                       | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico                               |
| 475999                       | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca  |
| 476000                       | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI   |
| 476300                       | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati  |
| 476400                       | Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati   |
| 476410                       | Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero  |
| 476420                       | Commercio al dettaglio di natanti e accessori   |
| 477000                       | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI  |
| 477100                       | Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati   |
| 477110                       | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti   |
| 477140                       | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle  |
| 477150                       | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte   |
| 477200                       | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati   |
| 477210                       | Commercio al dettaglio di calzature e accessori   |
| 477220                       | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  |
| 477700                       | Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati   |
| 477800                       | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati                                 |
| 477810                       | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio  |
| 477830                       | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria                                     |

|        |  |
|--------|--|
| 477831 | Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)  |
| 477832 | Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  |
| 477833 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi   |
| 477834 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  |
| 477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere   |
| 477836 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)                     |
| 477837 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti   |
| 477850 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari  |
| 477890 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  |
| 477891 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo   |
| 477892 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)                  |
| 477894 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)  |
| 477899 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca  |
| 477900 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi   |
| 477910 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano  |
| 477920 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato   |
| 477930 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati  |
| 477940 | Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)   |
| 478200 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie   |
| 478201 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento   |
| 478202 | Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie  |
| 478900 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti   |
| 478902 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio                          |
| 478904 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria  |
| 478905 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico |
| 478909 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca   |
| 479900 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banche o mercati   |
| 479910 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)                  |
| 960200 | Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici   |
| 960201 | Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  |
| 960202 | Servizi degli istituti di bellezza   |
| 960203 | Servizi di manicure e pedicure   |
| 960400 | Servizi dei centri per il benessere fisico   |
| 960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)   |
| 960420 | Stabilimenti termali   |
| 960900 | Altre attività di servizi per la persona nca   |
| 960901 | Attività di sgombero di cantine, solai e garage  |
| 960902 | Attività di tatuaggio e piercing   |
| 960903 | Agenzie matrimoniali e d'incontro  |
| 960904 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)  |
| 960905 | Altre attività di servizi per la persona nca   |
| 960909 | Altre attività di servizi per la persona nca   |